

*AMIU PUGLIA S.p.A.*

*VERBALE N.9 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07 NOVEMBRE 2022*

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di settembre alle ore 10.00 presso la sede di AMIU Puglia S.p.A. in Bari, si è riunito in seduta ordinaria e in modalità mista (in presenza e da remoto in videoconferenza) il Consiglio di Amministrazione di AMIU Puglia S.p.A.; per discutere il seguente ordine del giorno:

**OMISSIS**

**OMISSIS**

# OMISSIS

Il Presidente si riporta alla nota prot. 24202 del 10.10.2022 a firma del Dirigente del Personale dott. Adamo, che riferisce quanto segue:

con ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato in data 06.05.2019, il sig. Di Modugno Mario Giordano, inquadrato come operaio di livello 1<sup>o</sup>/A ed addetto alla raccolta di farmaci scaduti, ha chiesto il riconoscimento, a decorrere dal 18.11.2010, del superiore inquadramento nel liv. 3<sup>o</sup> del vigente Ccnl o, in via subordinata, nel liv. 2<sup>o</sup>, con conseguente richiesta di regolarizzazione retributiva e contributiva.

A seguito di rituale costituzione in giudizio di questa azienda, con sentenza n. 2321/2022 del 19.09.2022 il Giudice del Lavoro ha accolto la domanda subordinata formulata dal ricorrente condannando l'Amiu Puglia S.p.a. all'inquadramento del sig. Di Modugno nel 2<sup>o</sup> livello contrattuale a decorrere dal febbraio del 2013 e, conseguentemente, al pagamento delle relative differenze retributive (oltre rivalutazione e interessi) e alla regolarizzazione della posizione previdenziale nei limiti della prescrizione quinquennale e al pagamento delle spese processuali pari a € 2.500,00 oltre accessori (compensate per 2/3).

Per contro, il medesimo Giudice ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni all'immagine professionale, alla carriera e da perdita di chance pure rivendicato dal lavoratore.

Con nota del 21 settembre 2022, il difensore della Società, Avv. Conti ha espresso un articolato parere in merito alla impugnabilità della suddetta sentenza concludendo per l'esistenza di concreti margini di censura delle motivazioni addotte dal Giudice di primo grado, indicando il termine del 19.03.2023 (cd. lungo, in assenza di notifica, allo stato, della sentenza per la decorrenza del cd. termine breve) per l'eventuale gravame. L'avv. A. Tatullo, esaminati gli atti di causa (*ricorso ex art. 414 c.p.c.; memoria difensiva ex art. 416 c.p.c.; verbali di causa; documentazione allegata; sentenza*), ha condiviso le argomentazioni e conclusioni di siffatto parere, specie con riferimento all'**omesso esame da parte del Giudice adito: 1) del numero dei giorni in cui il sig. Di Modugno avrebbe condotto l'auto aziendale Fiat Scudo senza in alcun modo valutare "se la prestazione fosse sporadica od occasionale, criterio indispensabile per il riconoscimento del livello superiore; 2) delle ragioni per le quali il Di Modugno veniva incaricato di guidare il mezzo (sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto), non prestando nemmeno attenzione alla circostanza, risultante dai ruolini, che in quelle occasioni il Di Modugno svolgeva il servizio da solo; 3) dei giorni effettivi in cui il Di Modugno ha condotto lo Scudo senza poter, conseguentemente, poter nemmeno affrontare la questione della cumulabilità dei periodi inferiori ai tre mesi. La circostanza è di grande rilievo in quanto il cumulo è ammissibile quando emerga una programmazione iniziale dei diversi incarichi per rispondere a esigenze strutturali .....(Cass. 1556/2020).**

Con successiva e-mail del 26.09.2022, l'avvocato Conti ha comunicato che "...il difensore del sig. Di Modugno ha chiesto di conoscere le intenzioni dell'azienda in merito a quanto statuito dal Tribunale con la sentenza del 19.09.2022. **Attenderà fino al 30.09.2022 dopo di ché darà corso all'azione esecutiva**", evidenziando i tempi ristretti della Società di adempiere alle statuizioni del Tribunale".

Stante quanto innanzi, nell'attesa di conoscere le determinazioni del C.d.A. in ordine all'impugnabilità della sentenza in esame ed al fine di evitare un ulteriore aggravio di spesa a carico della Società, si propone di ottemperare immediatamente alle statuizioni del Giudice (inquadramento superiore, pagamento delle differenze retributive pari ad € **37.276,92 lordi**, regolarizzazione contributiva, per un importo di € **13.448,38**) con espressa riserva di ripetizione di quanto erogato all'esito dell'eventuale giudizio di appello.

Quanto sopra affinché codesta spetti Amministrazione possa adottare le proprie determinazioni.

Il Presidente propone al Consiglio di ottemperare immediatamente alle statuizioni del Giudice (inquadramento superiore, pagamento delle differenze retributive pari ad € **37.276,92 lordi**, regolarizzazione contributiva, per un importo di € **13.448,38**) al solo fine di evitare eventuali aggravii di spesa a carico dell'azienda, ma di procedere comunque con ricorso in appello, con espressa riserva di ripetizione di quanto erogato da Amiu all'esito del giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente e letta la documentazione, delibera di ottemperare immediatamente alle statuizioni del Giudice (inquadramento superiore, pagamento delle differenze retributive pari ad € **37.276,92 lordi**, regolarizzazione contributiva, per un importo di € **13.448,38**) al solo fine di evitare

eventuali aggravii di spesa a carico dell'azienda, ma di procedere comunque con ricorso in appello, con ripetizione di quanto erogato da Amiu all'esito del giudizio.

**La presente decisione assume il n. 198.**